



Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Veneto

CORTE DEI CONTI



0008613-10/12/2014-SC_VEN-T97-P

Posta elettronica certificata

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco
del Comune di
Corbola (RO)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-finanziaria
del Comune di
Corbola (RO)

OGGETTO: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2012 – Comune di Corbola (RO).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, nell'Adunanza del 24 novembre 2014 nel considerare che, allo stato degli atti, le irregolarità emerse non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, ha ritenuto comunque opportuno che codesto Comune venisse reso edotto in ordine alle cennate irregolarità.

Pertanto, con deliberazione che si allega in copia, ha incaricato lo scrivente Magistrato istruttore di inviare apposita nota contenente l'esposizione delle predette affinché codesto Ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Si osserva, in proposito, che l'esame della relazione sul conto consuntivo 2012 inoltrata dall'organo di revisione, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta, ha evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte in data 11 luglio 2014 prot. n. 5593, sono stati chiesti chiarimenti a codesto Comune che con nota del 29 settembre 2014 prot. n. 5550 (acquisita al prot. C.d.c. n. 7312 del 3 ottobre 2014) ha formulato, le proprie osservazioni in merito.

Le argomentazioni ivi contenute, tuttavia, non hanno fatto venir meno le criticità riscontrate in sede di istruttoria in relazione:

1. agli equilibri di bilancio;
2. alle anticipazioni di cassa (senza scoperto);
3. alla gestione dei residui;
4. alla presenza di alcune società partecipate sia direttamente che indirettamente che hanno chiuso in perdita al 31/12/2012;
5. allo sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale n. 7 ed al mancato rispetto del limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL,

problematiche, peraltro, già riscontrate in sede di controlli per gli esercizi precedenti (si richiama, in particolare la deliberazione di questa Sezione n. 362/2013/PRSE del 20.11.2013 e conseguente lettera di raccomandazione).

1. Quanto agli equilibri di bilancio in sede istruttoria è emerso che, se pur gli equilibri della gestione di competenza sono rispettati e la gestione di parte corrente non sembra mostrare criticità, tuttavia è stata applicata per spese correnti una quota dell'avanzo di amministrazione, pari al 16,87% (incidenza sulle spese correnti, pari a 0,78%), ed è stata utilizzata per spese correnti una quota di oneri di urbanizzazione, pari al 33,82% dell'accertato, con un'incidenza sulle spese correnti pari a 0,13%. A tale riguardo, considerando come l'avanzo di amministrazione sia stato applicato totalmente, in quanto utilizzato, per la parte rimanente, per finanziare spese per investimenti, è emerso il ruolo fondamentale assunto dalla gestione dei residui ai fini dei risultati finanziari finali, nonché dalle connesse operazioni di riaccertamento, data la concentrazione di residui attivi vetusti di parte corrente negli anni precedenti al 2008 (per un importo complessivo di € 35.091,77=, afferenti al Tit. III, con un tasso di smaltimento nullo), i quali, se non congrui e riscuotibili, potrebbero determinare delle criticità in ordine alla reale consistenza del risultato di amministrazione e, quindi, alla tenuta degli equilibri. E' emerso, altresì, che il complesso delle entrate aventi carattere non ripetitivo utilizzate per spese correnti ha un'incidenza sulle entrate correnti, pari al 21,61% (pari al 26,63% sulle spese correnti), molto superiore alla soglia di criticità, individuata nel 5%, evidenziando potenziali criticità per la costruzione dei futuri equilibri di bilancio.

Codesta Amministrazione, sul punto, ha rappresentato che l'applicazione dell'avanzo è stata decisa al fine di evitare un ulteriore aggravio fiscale ai cittadini, per lo più anziani e con pensione minima; l'utilizzo degli oneri e delle entrate eccezionali dettato dalla diminuzione dei trasferimenti erariali e dalla sospensione della capacità impositiva al fine di garantire gli equilibri e, nel fornire il dettaglio delle spese finanziate con avanzo, ha precisato che nel 2013 l'avanzo è stato utilizzato per estinzioni anticipate dei mutui mentre una parte dell'avanzo 2012 è stato utilizzato per la costituzione di un fondo svalutazione crediti, che è andato ad incrementarsi nel 2013. Quanto ai residui attivi di parte corrente, con particolare riferimento a quelli afferenti al Tit. III (€ 35.091,77=), ha chiarito che i medesimi provengono da quote di rimborso mutui del servizio idrico integrato e che alla base della loro conservazione permane apposito titolo giuridico

La Sezione, pur prendendo in debita considerazione quanto rappresentato in proposito, non può esimersi dal richiamare l'attenzione di codesto Ente sul rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico (art. 193 TUEL). Ciò in relazione anche ai nuovi obblighi sanciti dall'art. 6 del D.Lgs. 149/2011.

Si rammenta, anche, che il principio del pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D.Lgs. 267/2000) non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve essere confermato anche nella gestione annuale. Nello specifico, corre l'obbligo di ricordare anche che la recente legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha introdotto all'art. 97 della Costituzione una specifica e significativa disposizione di principio, irrefragabile, secondo cui le P.A., in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, così esplicitando a livello costituzionale un obbligo già immanente nel nostro ordinamento per tutte le Amministrazioni.

Inoltre il principio per cui la spesa corrente deve trovare giusta copertura nelle entrate di parte corrente impone che le situazioni di disequilibrio debbano essere, quanto più possibile, evitate, attraverso una definizione attenta ed oculata dei programmi. A questo proposito, la Sezione fa presente che l'utilizzo di poste di entrate straordinarie, non ripetibili e l'applicazione dell'avanzo per finanziare spese correnti, non può che essere temporaneo, a valere per il periodo necessario a ricondurre la situazione ad un ordinario equilibrio di parte corrente, ma non può rappresentare un espediente per garantire gli equilibri di bilancio. Rammenta, in proposito, che l'art. 162, co. 6, del TUEL prevede espressamente che, sia in sede di approvazione del bilancio di previsione sia nella successiva gestione, venga garantito l'equilibrio della gestione corrente; equilibrio inteso quale saldo positivo o pareggio, dato dalla differenza tra la somma dei primi tre Titoli delle entrate e la

somma delle spese correnti con quelle necessarie per il rimborso delle quote capitali dei mutui e dei prestiti obbligazionari.

Ciò sottolineato, le criticità riscontrate nella gestione finanziaria di codesto Comune evidenziano potenziali pericoli per la costruzione dei futuri equilibri di bilancio dell'ente e più in generale per una sana gestione.

Pertanto si raccomanda l'adozione di misure gestionali utili ad evitare, per il futuro, l'impiego di entrate non ripetitive per finanziare spese di parte corrente ripetitive e ad assicurare l'equilibrio di parte corrente disciplinato dall'art. 162, co. 6 del TUEL, che escluda rischi per i futuri equilibri di bilancio. Nel contempo si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di una verifica effettiva, puntuale e costante di tali equilibri, anche al fine della salvaguardia dei predetti equilibri alla luce dell'art. 193 TUEL. In particolare, si sottolinea la puntuale osservanza delle disposizioni del TUEL di cui al nuovo articolo 147 quinquies e del rimodulato art. 153, come introdotte dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 174/2012¹.

2. Quanto alla gestione della liquidità, sulla base dei dati forniti, preso atto che non vi è alcuno scoperto, si è osservato che l'ammontare complessivo delle anticipazioni richieste dall'Ente nell'esercizio 2012 corrisponde ad € 38.056,30= e che anche negli esercizi 2009, 2010 e 2011 codesta Amministrazione ha fatto ricorso a tale strumento, di talchè l'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria risulta, a partire dal 2009, ricorrente e costante in ogni esercizio.

In sede istruttoria codesto Ente, analogamente a quanto evidenziato nelle precedenti risposte alle osservazioni poste da questa Sezione, ha chiarito che l'anticipazione di tesoreria è stato uno strumento utilizzato dall'Amministrazione solo ed esclusivamente per far fronte ai pagamenti dei primi mesi dell'anno 2012, stante la scarsa liquidità, all'uopo precisando che utenze e rate mutui vengono pagate automaticamente dalla Tesoreria indipendentemente dalla disponibilità di cassa e che l'Amministrazione rispetta le tempistiche di pagamento, segnalando inoltre che nel 2013 e nel 2014 non ha fatto ricorso al predetto istituto.

In proposito la Sezione prende in debita considerazione le argomentazioni addotte da codesta Amministrazione, in relazione soprattutto a quanto precisato in relazione al mancato utilizzo dell'istituto dell'anticipazione negli esercizi successivi a quello in esame (sui quali si riserva le opportune analisi in sede dei successivi controlli di legge), ma non può esimersi dal richiamare l'attenzione sulla circostanza che il ripetuto utilizzo di anticipazioni di tesoreria rientra tra gli indicatori, evidenziati nell'art. 5 del D. Lgs 149/2011, che denotano uno squilibrio finanziario. Si richiama, in proposito, la disciplina di cui all'art. 222 TUEL, ricordando che il ricorso alle anticipazioni di tesoreria costituisce una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, cui l'ente può ricorrere solo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento dell'Ente, peraltro onerosa.

Si rammenta, in proposito, che l'art. 3, comma 17, della legge 350/2003 consente il ricorso all'anticipazione di tesoreria, (che è una vera e propria forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall'art. 119, u.c. della Costituzione) per *"superare una momentanea carenza di liquidità"*.

Tale operazione tuttavia, se prolungata nel tempo, costituisce comportamento difforme da una sana e prudente gestione finanziaria e, qualora mancasse il presupposto della temporaneità del deficit di cassa, potrebbe costituire una violazione della regola di destinazione dell'indebitamento alle spese di investimento.

¹ Si ricorda che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, si applicano le novelle apportate al TUEL dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

L'ente, pertanto, è tenuto a garantire gli effettivi equilibri del bilancio di competenza, il cui mantenimento è finalizzato in definitiva anche a garantire gli equilibri di cassa.

La Sezione raccomanda quindi all'organo di revisione di effettuare un'accurata verifica delle difficoltà dell'Ente in ordine alla gestione della liquidità.

3. Quanto all'insieme dei residui nel loro complesso, dall'esame della relazione è emersa una non trascurabile incidenza dei residui attivi sulle entrate complessive, pari a 40,21% (di cui il 22,69% relativi alla parte in conto capitale), e dei residui passivi sugli impegni complessivi, pari a 42,67% (di cui il 29,33% relativi alla parte corrente e il 12,02% relativi alla parte in conto capitale) nonché la permanenza di residui attivi "vetusti" sia di parte corrente, sia di parte investimenti. Infatti, si è riscontrata una consistente concentrazione, negli anni riferiti agli esercizi precedenti, dei residui attivi di parte investimenti con particolare riferimento al Tit. V e al Tit. IV e in relazione alla medesima parte investimenti, è emersa la presenza di residui vetusti passivi pari al 29,42%. Complessivamente, con riferimento a quanto sopra evidenziato, è stato altresì riscontrato, per quel che attiene la gestione corrente, un tasso di smaltimento, pari al 54,63%, per i residui attivi, e un tasso di smaltimento, pari al 67,50%, per i residui passivi, mentre, per quel che riguarda la parte in conto capitale, si è riscontrato un tasso di smaltimento, pari al 25,35%, per i residui attivi, e del 70,81%, per i residui passivi.

Codesto Ente in sede istruttoria, nell'assicurare attente verifiche nelle operazioni di riaccertamento, ha precisato che parte dei residui attivi del Tit. IV sono connessi ad alienazione di aree PIP, che, dato il periodo di crisi, non hanno avuto richieste e hanno visto una movimentazione proprio nel 2012 e che altra parte è connessa a contributi della Regione per finanziare opere pubbliche, che hanno trovato copertura nel 2013 e nel 2014 (riscossi € 287.147=, pari più o meno all'80%). Fermo restando quanto già precisato in relazione ai residui attivi vetusti correnti con particolare riguardo a quelli afferenti al tit. III, ha, altresì, rappresentato che, quanto ai residui vetusti del Tit. V, in sede di rendiconto 2013 sono stati eliminati una quota di residui attivi e passivi, e in sede di rendiconto 2014 l'Ente intende continuare le operazioni di verifica mentre per i passivi di parte corrente si è avuto un ulteriore smaltimento in sede di rendiconto 2013.

La Sezione, pur prendendo atto delle precisazioni ed argomentazioni addotte da codesta Amministrazione, non può esimersi dal richiamare l'attenzione sia degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, Organo di revisione, Segretario comunale ognuno per la parte di competenza), che degli organi politici, sull'esigenza di continuare ad operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui passivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza.

Inoltre, quanto all'alta concentrazione di residui attivi sottolinea e ricorda:

- ✓ che l'attendibilità delle entrate e la congruità delle spese hanno un valore essenziale per la corretta gestione dell'Ente, per salvaguardare l'equilibrio di bilancio e prevenire l'eventuale possibile dissesto tanto che devono essere dimostrate con valutazioni, descrizioni, analisi e devono essere verificate dall'Organo di revisione dell'Ente stesso. Nello specifico, poi, sul versante delle entrate, l'attendibilità di queste deve essere valutata, in sede di previsione, in relazione alla accertabilità delle stesse e, in sede di rendicontazione, in relazione alla effettiva esigibilità dei residui attivi (cfr.: Principio della attendibilità e della congruità in "Finalità e postulati dei principi contabili per gli enti locali" – Osservatorio per la finanza e contabilità degli Enti Locali);
- ✓ che le condizioni del permanere dell'accertamento devono essere costantemente verificate e formalizzate, annualmente, dai responsabili dei servizi competenti, prima della deliberazione del rendiconto, ai fini della revisione del mantenimento, in tutto o in parte, dei crediti accertati, particolarmente di quelli riferiti agli anni precedenti e riportati a residuo (cfr. Principio contabile n. 2 per gli Enti Locali "Gestione nel sistema di bilancio"). Ciò in quanto le operazioni di revisione devono condurre al riaccertamento delle posizioni creditorie ed all'eventuale

eliminazione, totale o parziale, dei residui attivi riconosciuti insussistenti (che in caso di eliminazione saranno elencati in allegato al conto del bilancio) o di dubbia esigibilità (che, in caso di eliminazione, saranno inseriti nel conto del patrimonio tra le attività per immobilizzazioni finanziarie fino al compimento dei termini di prescrizione o fino all'accertamento della definitiva inesigibilità);

- ✓ che il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, quale definito dal sopra richiamato documento "Finalità e postulati dei principi contabili degli Enti Locali" e che, pertanto, nella relazione al rendiconto l'Ente, tra le altre informazioni, deve rendere anche la scomposizione della gestione dei residui (oltre che della gestione di competenza) al fine di comprenderne ed analizzarne la formazione, ed analizzare il risultato finale di amministrazione dettagliandolo per anno di formazione ed evidenziando, in caso di risultato positivo, l'entità della parte formata da residui da incassare con indicazione della loro anzianità, in modo da rendere evidenti sia le eventuali difficoltà di incasso di alcuni residui attivi, sia, ove vi sia una presenza significativa di residui con elevato grado di anzianità, la possibilità di condizionarne l'impiego all'effettivo realizzo degli stessi (cfr. Principio contabile n. 3 "Il rendiconto degli enti Locali").

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi, raccomanda l'effettuazione di un attento e continuo monitoraggio della gestione dei residui in generale (anche dei residui attivi, soprattutto di quelli vetusti) in vista non solo dell'assolvimento degli obblighi di legge ma anche della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

4. In relazione agli Organismi partecipati, le criticità riscontrate ed evidenziate nella richiamata nota istruttoria dell'11 luglio 2014 concernevano in particolare:

- a) alla mancata approvazione del bilancio 2012 da parte di alcuni organismi partecipati, tra cui la "Polesine Acque s.p.a." e la sua partecipata "Polesine Acque Engineering s.r.l.", nonché – e soprattutto – il "Consorzio Isola di Ariano per i servizi sociali – CIASS", di cui si riscontrava l'assenza, nella banca dati Siquel, dei relativi dati contabili;
- b) la chiusura in perdita di alcune società partecipate direttamente, di cui alcune con situazioni particolarmente critiche, individuate nella:
 - "Polesine Acque s.p.a." la quale, dai dati in possesso, presenta un'incidenza del risultato d'esercizio sul patrimonio netto, pari a 0,61% e un'incidenza sul capitale sociale, pari a 0,62%, avendo chiuso l'esercizio in attivo nel 2012, ma registrando, tra il 2007 e il 2012, perdite, al netto degli utili, per un totale di € 44.213.187=. Detta Società ha maturato un indebitamento, al 31/12/2012, pari ad € 66.355.820= e ha, inoltre, evidenziato una situazione debitoria, nei confronti di moltissimi dei Comuni soci, decisamente preoccupante;
 - "Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel bacino di Rovigo", la quale presenta un'incidenza del risultato d'esercizio sul patrimonio netto, pari a - 2,23% e un'incidenza sul capitale sociale, pari a - 31,10% (ma la perdita, al netto delle voci di cui alle lettere d) ed e) del conto economico, sarebbe superiore), nonché un indebitamento, al 31/12/2012, pari ad € 4.799.893=;

Codesta Amministrazione in sede istruttoria, nel trasmettere le relazioni dalle società in argomento, ha chiarito che il CIASS (Consorzio Isola di Ariano per i Servizi Sociali) ha approvato il rendiconto anno 2012 con atto dell'Assemblea Consortile n. 8 del 15/5/2013 (di cui ha rimesso le risultanze contabili) evidenziando che la banca dati SIQUEL sarebbe stata aggiornata tempestivamente.

Dalle relazioni trasmesse risulta:

- che il Consorzio per lo Smaltimento dei RSU ha approvato il bilancio consuntivo, relativo all'esercizio 2012, con evidenza di un risultato post imposte di € 39.835 in perdita; sulla base delle deliberazioni assembleari e così come indicato in nota integrativa, la perdita stessa è stata coperta mediante l'utilizzo di utili di esercizi precedenti accantonati a bilancio. La perdita di

esercizio deriva dall'andamento economico/patrimoniale di tutto l'esercizio 01/01/2012 -31/12/2012, con evidenza che il previsionale anno 2012, regolarmente approvato dalla competente Assemblea Consortile, ipotizzava un utile di esercizio post imposte di € 22.335. Rispetto al bilancio di previsione 2012 del Consorzio, si sono verificate le seguenti variazioni: minori costi e oneri pari ad € 38.294 e minori ricavi e proventi pari ad € 110.167. Relativamente ai minori ricavi e proventi, viene rimarcato che la maggiore distonia è ascrivibile alla mancata distribuzione degli "utili anni precedenti" da parte della società partecipata Polaris srl, per un importo di € 88.720. Si legge nella nota in esame che: *<come precisato nella "Relazione sulla Gestione" allegata al Bilancio d'esercizio 2012, "La perdita registrata è conseguente alla scelta, voluta, di non procedere alla distribuzione degli utili di Polaris Srl, pari ad E 88.720, riportati a nuovo con l'impegno di distribuirli nell'esercizio successivo. ... Sia il dividendo ottenuto dagli utili di Ecogest che quello ottenuto da Polaris, non sono ancora stati utilizzati in ragione della delicata fase di transizione, che ha interessato tutti i protagonisti della fusione societaria nel primo caso, - processo conclusosi il 30 Agosto 2012 con la nascita di Ecoambiente SRL — l'acquisizione delle quote di CISL SpA, nel secondo, prevista entro il mese di novembre 2012 >*. Si precisa anche che il Consorzio non ha mai chiuso in perdita i propri bilanci precedentemente all'anno 2012;

- che la Polesine Acque Spa ha approvato il bilancio di chiusura al 31.12.2013 nell'Assemblea ordinaria dei Soci del 03.03.2014; che l'unico anno in cui è stato chiuso il bilancio con una perdita (euro 46.118.530=) è stato il 2010 e che, in specie, trattavasi di una perdita tecnica in quanto la Società ha ristornato ai Comuni Soci i beni demaniali che erano stati acquisiti e capitalizzati nell'esercizio 2009; che la perdita è stata successivamente (2011) appianata con una riduzione del capitale sociale che da euro 66.961.733= (2010) è sceso a euro 23.350.886= (2011) e che l'indebitamento che al 31.12.2011 era pari a euro 65.117.320= (comunque inferiore all'anno 2010 per euro 1.658.464=) comprende debiti "oltre 12 mesi" per euro 4.569.347= quali cauzioni passive dovute agli utenti e debiti per mutui "oltre 12 mesi" pari a euro 10.375.636=. Nella nota in esame si specifica, altresì, che i debiti maturati nei confronti dei Comuni Soci per rimborso mutui, come disposto dalla normativa sul servizio idrico integrato, saranno oggetto di trattazione nella prossima Assemblea dei soci e che la Polesine Acque Engineering sri è stata fusa per incorporazione in Polesine Acque Spa in data 20.09.2012 e, pertanto, in quanto incorporata, al 31.12.2012 non ha redatto il Bilancio.

Tra l'altro, diversamente da quanto riportato nella relazione sul conto consuntivo 2012 inoltrata dall'organo di revisione, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in sede istruttoria è emerso dalla nota informativa ex art. 6, comma 4, del d.l. n. 95/2012, asseverata dall'organo di revisione, che i saldi dei crediti risultanti alla data del 31.12.2012 nel rendiconto della gestione del Comune *<risultano non coincidenti con i rispettivi saldi risultanti dalla contabilità della Società Polesine Acque spa>*.

La Sezione, pur prendendo nella dovuta considerazione quanto rappresentato da codesto Ente, non può esimersi dal rilevare, atteso il complesso rapporto che si pone tra ente locale e società partecipata, che l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se realizzato attraverso moduli privatistici, impone sempre particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse.

E' necessario, pertanto, richiamare l'attenzione di codesta Amministrazione sulla necessità di esercitare quei compiti di vigilanza, d'indirizzo e di controllo che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano.

Tali obblighi assumono particolare pregnanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi che - soprattutto se reiterati - impongono all'ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica, nonché di sostenibilità politico-sociale che hanno giustificato, a monte, la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici.

In conclusione, la Sezione ritenendo che l'ulteriore irrigidimento della spesa unitamente alla presenza di partecipazioni ad enti e/o a società di capitali che abbiano evidenziato una perdita, potrebbe rappresentare un rischio per la stabilità dell'equilibrio di bilancio dell'Ente socio e, comunque, un appesantimento per la gestione del bilancio degli esercizi futuri, sottolinea la necessità per codesta Amministrazione, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, di provvedere ad un effettivo monitoraggio sull'andamento delle società stesse proprio al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'ente.

La Sezione ricorda, in proposito, che la realizzazione dell'equilibrio economico rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'ente e che, per questo motivo, detto equilibrio deve costituire un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'ente medesimo.

Alla luce di tutto quanto sopra osservato e nel raccomandare a codesta Amministrazione l'attento monitoraggio dell'andamento delle proprie partecipazioni nonché l'attenta analisi della situazione creditoria/debitoria intercorrente con le stesse al fine di ricondurla alla dovuta riconciliazione, ricorda che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la trasgressione degli obblighi sopra richiamati ed il perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

5. Quanto allo sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale n. 7 - Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL) – ed al mancato rispetto del limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL, la Sezione, osserva che la presenza di uno stock complessivo di debito nella misura rilevata (153,73% in presenza di un risultato di gestione positivo), peraltro nel mancato rispetto del limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 T.U.E.L. (attestandosi il parametro nella misura dell'8,86%), determina una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni.

Codesta Amministrazione, in sede istruttoria, ha fornito le motivazioni per cui è stato costretto a suo tempo a ricorrere all'indebitamento (sostanzialmente riconducibili alla necessità di messa in sicurezza del territorio, ampliamento PIP, messa in sicurezza strade comunali) ed ha rappresentato che nel 2013 è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione per ridurre il debito e che nel 2014 la percentuale è rientrata nei limiti di legge, attestandosi al 6,71%.

Pertanto, ferme restando le raccomandazioni già formulate in relazione ai rendiconti 2009, 2010 e 2011 (Deliberazioni di questa Sezione n. 793/2012/PRSE, n. 800/2012/PRSE, n. 362/2013/PRSE e conseguenti note di raccomandazione) e preso atto di quanto rappresentato in proposito da codesto Ente, in relazione sia all'asserita consapevolezza, a garanzia degli equilibri dei bilanci futuri, della doverosità di porre seria attenzione al contenimento delle spese attese le difficoltà economiche in cui si dibatte il Comune, che all'affermato rientro nei parametri dell'art. 204 TUEL nell'esercizio 2014 (su cui la Sezione si riserva di effettuare i dovuti controlli nel prosieguo del controllo ad essa attribuiti), la Sezione raccomanda di attivare tutte le possibili soluzioni per ricondurre il livello di indebitamento nel rispetto dello specifico parametro all'uopo ricordando che ogni ulteriore azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Cons. Elena Brandolini

